



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati VELTRONI, BRESSA, COLOMBO, CUPERLO, DONADI, FIANO, LETTA, MELANDRI, MOGHERINI REBESANI, NIRENSTEIN, Leoluca ORLANDO, PEZZOTTA, POLLASTRINI, SORO, TOUADI e Livia TURCO

(V. Stampato Camera n. 4195)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati l’11 dicembre 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 dicembre 2012

Celebrazione, nell’ambito del «Giorno della Memoria», istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, del ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme e di tutti i bambini vittime di guerre e di persecuzioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, nell'ambito del «Giorno della Memoria», istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, celebra il ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhusser Damm, uccisi per mano nazista, dopo essere stati deportati nel campo di sterminio di Auschwitz e utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme nel 1945.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno della Memoria», istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, possono essere organizzati, per le finalità di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto ai bambini ebrei deportati nei campi nazisti e ai bambini vittime di guerre e di persecuzioni, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia e affinché simili eventi non debbano mai più accadere.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.